

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 129-377-1319-B**

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica il 24 luglio 2002, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

*(V. Stampati nn. 129, 377 e 1319)*

**d'iniziativa dei senatori GUERZONI, CASTELLANI, VICINI, BONAVITA, BEDIN, VERALDI, MACONI, RIPAMONTI, PIATTI, PAGANO, PASQUINI, BETTONI BRANDANI, FORCIERI, GIOVANELLI, PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO, GIARETTA, VIVIANI, BRUNALE, BONFIETTI, LONGHI, MAGNALBÒ, EUFEMI, PEDRIZZI e COSTA (129); BONATESTA (377); PEDRIZZI (1319)**

*(V. Stampato Camera n. 3094)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati il 2 luglio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2003*

---

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato **rispettivamente, di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002** e di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup>, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per gli anni **2002 e 2003**, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, **nell'anno di rispettiva concessione**, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di **120 euro** a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, **a decorrere dall'anno 2003** sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup>, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per **l'anno 2003**, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

**4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.**

**5. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.**

**6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a 11.690.131 euro per l'anno 2002 ed a 24.099.723 euro** a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, **per 5.164.569 euro per l'anno 2002**, per 19.692.502 euro per l'anno 2003 e per 10.329.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, **per 6.525.562 euro per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni**, per 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, per 1.820.516 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, per 6.638.192 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 2.401.015 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per 2.911.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.**

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **determinato in 24.099.723 euro annui** a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando: **quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.**

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO  
(*Articolo 1, comma 2*)

(Importi in euro)

Categorie	<b>dal 1° gennaio 2002</b>	dal 1° gennaio 2003
2 <sup>a</sup> categoria	<b>1.626,51</b>	1.838,66
3 <sup>a</sup> categoria	<b>1.422,06</b>	1.624,68
4 <sup>a</sup> categoria	<b>1.278,92</b>	1.426,05
5 <sup>a</sup> categoria	<b>1.125,45</b>	1.223,09
6 <sup>a</sup> categoria	<b>984,57</b>	1.018,78

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO  
(*Articolo 1, comma 2*)

(Importi in euro)

Categorie	dal 1° gennaio 2003
2 <sup>a</sup> categoria	1.838,66
3 <sup>a</sup> categoria	1.624,68
4 <sup>a</sup> categoria	1.426,05
5 <sup>a</sup> categoria	1.223,09
6 <sup>a</sup> categoria	1.018,78





